

n. 4 • 2015

Sommario

- Editoriale
Come eravamo, dove siamo!
di Bernardino Primiani 1
- Redazionale
Tu si que vales
di Gianfilippo Lo Mastro.... 3
- Approfondimenti
La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
di Valerio Veloce..... 4
- Commenti
Rischia "grosso" chi non espone il cartello di cantiere
di Donato Palombella..... 10
- Vista associativa ed eventi
a cura della Redazione... 12



Direttore responsabile
Cesare Romano
Responsabile di Redazione
Gianfilippo Lo Mastro
Sede legale
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna
Recapito postale
Segreteria Unitel
Via G. Garibaldi, 57
86100 Campobasso (CB)
Tel./Fax 0874/493958 info@unitel.it
Stampa:
Maggioli s.p.a. - Stabilimento
di Santarcangelo di Romagna (RN)

Pubblicazione registrata al Tribunale di Rimini al n. 25/90 Registro Stampa Periodici
Il Nuovo Giornale dell'UNITEL viene spedito gratuitamente a tutti i Soci. Chiunque può abbonarsi provvedendo ad un versamento di 50 € sul CC postale n. 76149004 intestato a UNITEL - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) con la causale: abbonamento a "il Nuovo Giornale dell'UNITEL" anno 2015. Per informazioni rivolgersi alla sede del Giornale

Editoriale

di Bernardino Primiani (*)

Come eravamo, dove siamo!

Nel momento di scrivere queste righe dell'ultimo editoriale del 2015 che, per i motivi tecnici di stampa e spedizione, arriverà sulle Vostre scrivanie a nuovo anno iniziato, ho emotivamente variato la sculetta che avevo impostato. Sono le delizie, o criticità, del mettere in ordine le carte, o il diavolo che ci mette la coda facendo venire fuori un pezzo di storia di Unitel, datato 1990, che alleghiamo alle fine di queste righe. Dall'archivio morto della presidenza "esce" un vecchio numero della gloriosa rivista "L'Ufficio Tecnico", a tutt'oggi ancora fortemente presente nel mercato editoriale ma che, nel 1990, era una delle poche fonti di informazione ed indirizzo a nostra disposizione nella penuria di mezzi e tecnologie informative dell'epoca! Per chi Vi scrive, per ragioni anagrafiche e di impegno associativo, un pezzo di vita vissuta e di storia della nostra professione ed anche, dal punto di vista tecnico, una interessante rivisitazione *ex post* del modo e dei contenuti di comunicazione ad un quarto di secolo di distanza. Oltre ai ricordi ed alla nostalgia, la prosa di quelle po-

che righe di presentazione della nascita di Unitel mi rendono evidenti le timidezze, la ricerca di identità, diciamo anche l'auspicio di legittimazione che oggi, dove possiamo vantare una storia ed un ruolo nella società civile, sembrano obiettivi superati, affermazioni pleonastiche, ma che forse è giusto talvolta ricordare, per capire da dove siamo partiti. Potere all'epoca vantare il supporto di alcuni avvocati e l'ospitalità (che ancora vantiamo) con Maggioli sembravano importanti punti qualificanti, esaustivi. Oggi, e qualcuno dovrebbe sempre averlo presente, siamo nella condizione, nei nostri eventi e nelle altre attività statutarie, di poter filtrare, determinare, talvolta persino declinare, i contributi e la vicinanza di alti esponenti del mondo politico, legislativo, accademico, delle maggiori associazioni ed istituzioni nazionali! Una cosa, rispetto al "reperto" che Vi allego, rimane però per noi invariante e di guida, ed è "l'ascolto della voce degli iscritti" (anzi, dato che non siamo settari, anche dei Colleghi non iscritti...). Infatti pur se siamo cresciuti in consapevolezza ed autorevolezza, per non perdere i principi etici che ci contraddistinguono sappiamo che vi è un *limen* invalicabi-

(*) Architetto, Presidente Nazionale Unitel.

Editoriale



anno XI
n. 4
aprile 1990

**l'ufficio
tecnico**

sommario

È nata l'UNITEL

L'UNITEL (Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali), concepita appena tre mesi fa, come annunciammo sul n. 12/89 della rivista, è nata il 7 marzo 1990, ha la sua sede centrale a Roma, il presidente nazionale e gli altri organi necessari al funzionamento dell'associazione e si sta organizzando rapidamente nelle sue articolazioni sub nazionali.

Finalmente i tecnici degli enti locali hanno un loro organo rappresentativo, una loro voce, che intende farsi sentire presto nelle sedi istituzionali per far conoscere le esigenze professionali dei suoi iscritti.

Come si vede, dalle parole ai fatti il passo è stato breve, ma le cose da dire sono molte e sarebbe parso strano che proprio i tecnici non sapessero mostrare capacità organizzative!

Solo che questa volta hanno organizzato se stessi!

E d'ora in poi c'è praticamente ancora tutto da fare.

Per questo l'UNITEL sta pensando al 1° Convegno nazionale da tenersi entro l'anno (probabilmente a fine ottobre), per ascoltare la "voce degli iscritti", e per esporre i propri programmi.

Programmi di attuazione delle finalità che lo statuto ha posto come base dell'associazione e che ne chiariscono il significato e il ruolo.

L'UNITEL infatti, non è un sindacato, ma una libera associazione di professionisti tecnici che, svolgendo la loro prestazione al servizio di enti pubblici, hanno problematiche comuni da affrontare e risolvere e da porre all'attenzione di chi con loro ha a che fare.

L'UNITEL è giovane ma piena di slancio, di iniziativa ed è convinta della validità del proprio compito. In questo è sorretta, oltre che dai buoni auspici dell'avv. Romano — che tutti conoscono sensibile sostenitore della professionalità dei tecnici e che da queste pagine ha plaudito all'iniziativa — anche dalle tante adesioni che sono pervenute da tutta Italia.

Se è vero che l'unione o, se si preferisce, che l'UNITEL fa la forza beh! le iscrizioni sono aperte!

Il Direttore

le, ed è quello di essere sempre noi stessi, certo legati alla contemporaneità, forse più sofisticati, persino smaliziati, ma sempre positivamente identitari e coesi riguardo ai problemi, ai bisogni ed alla volontà di crescita professionale e sociali di tutti Noi, con lo stesso spirito del '90! Dal prossimo numero riprenderemo ad analizzare l'anno che ci attende, per oggi permettemi questi ricordi struggenti e la gioia di poter constatare che siamo sempre, nello spirito, ma anche nella energie, quelli di una volta.

TU SI QUE VALES!

dell'arch. Gianfilippo Lo Masto – *Consigliere Nazionale Unitel*

Vorrei condividere con Voi una riflessione che, apparentemente, esula da ciò che ci impegna quotidianamente negli uffici che, almeno personalmente, sopporto sempre con meno pazienza, considerato che mi appare di essere spesso eterodiretto ed utilizzato come utile idiota per eseguire procedure assolutamente schizoidi. Scrisi già, nel numero 2, di come ci stiano trasformando in ricattate personalità borderline, ormai forzatamente più attente alla forma che alla sostanza, la quale ultima impone consapevolezza, eticità, autonomia, tutti concetti difficilmente digeribili nelle stanze di chi conta. Ebbene, navigando ultimamente per mari meno conosciuti, ho iniziato a sbirciare cosa accada nelle altre organizzazioni rispetto alla gestione delle risorse umane, e devo confessarVi di essermi sentito come il buon selvaggio di Colombo, al quale venivano dati specchietti e perline per renderlo felice, ed inane... In amministrazioni come le nostre, dove il benessere organizzativo, la professionalizzazione e le valutazioni si fanno con regolamenti (!), sentire parlare, a livello multidisciplinare, ad esempio, di "Felicità sul lavoro" – (per

chi gradisca una suggestione: <https://www.youtube.com/watch?v=pDEihzXCnvs>) – la nuova frontiera della organizzazione aziendale, vista come processo quotidiano di costruzione della competenza, della efficienza, dei beni relazionali, Vi assicuro mi materializza l'altra immagine dell'impiegato pubblico in sandali e canottiera che torna a casa con la sporta della spesa, per capirsi l'iconografia che rende pingui le tasche dello Zalone nazionale! Dicono i guru delle HR (Human Resources): "...non basta ingegnerizzare un processo così come sino ad ora si è pensato, ma prevederne uno capace di gestire nuovi equilibri sia da un punto di vista strutturale che culturale. Siamo infatti pronti a pensare, ad esempio, che l'ozio creativo sia prevedibile nel trascorrere quotidiano dei nostri collaboratori?" (lo scriveva Conrad 150 anni addietro, ndr...). Capisco che i termini "ozio" e "pubblico" sono politicamente un osimoro, ma siamo certi che la poetica del mansionario, come del premio a pioggia, sia la causa ed il fine di tutto, al di là dei contenuti? Categorie come "gerarchia", "ruolo", "titolo" non sono più sufficienti ad affrontare una fluidità che spo-

sta la relazione dalla direzione verticale a quella orizzontale. Il discorso è complesso e molto specialistico, investe la managerialità dei dirigenti, il coaching, la psicologia del lavoro, la sociologia, il diritto, ma ritengo, e vorrei in questo confrontarmi con Voi, ritenendo che una nuova nostra frontiera debba essere una azione propositiva, di stimolo per l'inquadramento delle nostre specificità, e per proposte sinergiche di una moderna gestione del capitale umano dei tecnici nella P.A. Tentiamo di superare la burocrazia autoreferenziale, i contentini nei contratti integrativi, la valutazione con le "X" nelle caselle e viriamo verso un rapporto maturo di responsabilizzazione premiata, comunicazione, orgoglio di appartenenza. Proponerò una specifica riflessione di Unitel su questo, come peraltro anticipato dal Presidente nell'editoriale del numero precedente, perché se vogliamo essere capaci di conquiste reali dobbiamo partire da ciò che sembra immateriale, come il superamento della dimensione del "noi" che non si incontra con l'"io", anche se per il grande fratello è più facile gestire semplicemente il controllo delle timbrature...

Approfondimenti

LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

di Valerio Veloce – *Tratto da Unitelnews24 n. 84*

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi è uno degli obblighi a carico del datore di lavoro di committente di lavori o forniture affidate mediante appalto, contratto d'opera o di somministrazione. Tale obbligo, espressamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, noto anche come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, assume connotati diversi a seconda che i lavori o le forniture oggetto dell'appalto ricadano nel campo dell'attività "imprenditoriale generale" o si svolgano nel contesto di un "cantiere temporaneo o mobile".

Obblighi del datore di lavoro di committente

Il D.Lgs. n. 81/2008, noto anche come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di organizzare la sicurezza all'interno dell'azienda e in tutti i luoghi di lavoro in cui operano i propri lavoratori o soggetti ad essi equiparati, al fine di tutelarne la salute, la sicurezza e l'integrità psicofisica.

Per assolvere a tali obblighi il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi, e redige il Documento sulla Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, del D.Lgs. n. 81/2008, nel quale evidenzia le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare per raggiungere tali scopi.

Inoltre, il datore di lavoro committente che affida, all'interno della propria azienda o di luoghi di cui abbia la disponibilità giuridica, lavori o forniture mediante appalto, contratto d'opera o di somministrazione, promuove il coordinamento della sicurezza con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici allo scopo di individuare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività svolte dalle ditte appaltatrici stesse e la propria attività aziendale.

Tale attività di coordinamento presuppone la preventiva verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, che è definita come "l'accertamento delle capacità tecniche e organizzative, della disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature,

che devono essere possedute dai soggetti incaricati di lavori o forniture affidate con appalto, contratto d'opera o di somministrazione".

L'accertamento del possesso di tali requisiti da parte delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi e più in generale da parte di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel suo ciclo produttivo, così come più volte affermato dalla giurisprudenza corrente, deve essere sostanziale e non meramente formale; deve prevedere una diligente verifica della effettiva capacità tecnico professionale dell'esecutore di svolgere i lavori in appalto, in modo da garantire il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza e l'integrità psicofisica dei soggetti interessati e garantire che i soggetti affidatari sappiano "operare in sicurezza".

Si veda in tal senso la sentenza della Cassazione, sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081, che così recita: "in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a

Approfondimenti

due fondamentali regole di diligenza e prudenza: scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa".

Soltanto a tali condizioni il committente dei lavori, di forniture o di servizi avrà assolto in pieno il principio generale previsto dall'art. 2087 c.c., in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Per approfondire le problematiche connesse alla verifica tecnico professionale occorre distinguere e analizzare separatamente i seguenti due casi:

A) Attività imprenditoriale in genere;

B) Attività svolta all'interno di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

A) Attività imprenditoriale in genere non riconducibile a quella svolta nel contesto di un cantiere temporaneo o mobile. Il datore di lavoro committente, prima dell'assegnazione dell'appalto forniture o servizi, è obbligato ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè:

a) Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e, in attesa dell'entrata in vigore del D.P.R. previsto dall'art. 6, comma 8, lettera g del D.Lgs. n. 81/2008, con il quale sarà definito il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con il quale sarà possibile "misurare" – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, tale verifica viene effettuata acquisendo:

1. il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2. l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

b) Trasmette all'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei lavoratori autonomi committenti, devono inoltre:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciproca-

mente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- elaborare, nei casi espressamente previsti, il DUVRI, Documento Unico sulla Valutazione Rischi da Interferenze, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (fatta eccezione per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, a carico dei quali è posta la rispettiva valutazione dei rischi).

Il DUVRI diviene quindi il documento conclusivo del processo di coordinamento e cooperazione intrapreso dal datore di lavoro nel caso che i lavori o le forniture oggetto dell'appalto ricadano nel campo dell'attività "imprenditoriale generale" e non siano riconducibili a quelle svolte nel contesto di un cantiere temporaneo o mobile, deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori.

Poiché i contenuti dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, nel caso che i lavori o le forniture oggetto dell'appalto ricadano nel campo dell'attività "imprenditoriale generale", non sono indicati espressamente, come invece avviene nel caso di cantieri temporaneo o mobili (si vedano i contenuti dell'Allegato XVII del testo unico, artt. 90 e 91. In atte-

Approfondimenti

sa che il legislatore si esprima, è opportuno che tali contenuti siano quelli previsti nel citato Allegato XVII, integrati con tutti gli elementi che concorrono a verificare che l'impresa esecutrice e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere "in sicurezza" le attività che sono state loro affidate.

Si riportano i seguenti elenchi documentali utili al datore di lavoro committente per effettuare una corretta verifica dell'idoneità tecnico professionale:

1) nel caso di appalto a imprese appaltatrici:

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- Autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 6, del D.lgs. n. 81/2008;
- Elenco delle macchine ed attrezzature in possesso dell'impresa e di quelle che la stessa intende impiegare per lo svolgimento dell'appalto completo di dichiarazione del possesso

dei rispettivi marchi CE, e nel caso di macchine o attrezzature messe a disposizione dei lavoratori prima del 31 dicembre 1996, dichiarazione dell'avvenuto rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 81/2008;

- Elenco dei dispositivi di protezione individuali consegnati ai lavoratori;
- Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica;
- Organigramma dell'impresa;
- Organigramma della sicurezza dell'impresa, comprendenti le seguenti figure: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso), Dirigenti e Preposti;
- Copie degli attestati di avvenuta formazione dei soggetti sopra indicati;
- Copia degli attestati di formazione dei lavoratori;
- Elenco dei lavori effettuati dall'impresa con evidenziati i lavori della stessa specie di quelli previsti nell'appalto;
- Relazione sugli infortuni e malattie professionali degli ultimi tre anni;
- Dichiarazione sull'eventuale possesso di una certificazione volontaria quali ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18001, e applicazione di un modello di organizzazione e gestione conforme ai requisiti di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n.81/2008;
- Dichiarazione che la gestione del personale occupato, compresi i contratti individuali stessi ed il trattamento eco-

nomico-normativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, corrisponde alla normativa sul lavoro e sulla legislazione sociale.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente del sub-appalto verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri descritti ai punti precedenti per il datore di lavoro committente di un appalto, di un contratto d'opera o di somministrazione, in tal modo la verifica che l'impresa esecutrice e i lavoratori autonomi siano in grado di svolgere "in sicurezza" viene estesa a tutti i soggetti interessati all'esecuzione dei lavori o forniture.

2) Nel caso di appalto a lavoratori autonomi:

- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

B) La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi nel caso specifico di

Approfondimenti

lavori eseguiti nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile. Si premette innanzitutto la definizione di "cantiere temporaneo o mobile" indicata dall'art. 90, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81, indispensabile per affrontare correttamente le problematiche connesse alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici nel caso dell'esecuzione di lavori appartenenti a tale tipologia.

Si definisce "cantiere temporaneo o mobile" qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X, ovvero:

- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

- Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Accertato quindi che i lavori ricadano nell'ambito dei "cantieri

temporanei o mobili", i soggetti destinatari degli obblighi di legge, che nel precedente caso di attività imprenditoriale in genere erano costituiti dal datore di lavoro, divengono il Committente dei lavori (il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata) e il Responsabile dei Lavori (soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008).

L'art. 90, comma 9, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 81/2008, pone a carico di tali soggetti l'adempimento di tre obblighi ben distinti di seguito riportati:

a) Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le seguenti modalità previste dall'ALLEGATO XVII:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- documento sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 6, comma 8, lettera f);

- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

È prevista una eccezione alle

sopra indicate modalità di verifica l'idoneità tecnico professionale nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori NON comportano rischi particolari indicati nell'Allegato XI; in tal caso gli obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori si riducono a:

- Presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- Presentazione del documento unico di regolarità contributiva;

- Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII; È bene precisare che tale eccezione è puramente teorica e non è di fatto applicabile, in quanto, tra i rischi particolari indicati dall'allegato XI sono previsti anche i lavori che comportano l'obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata dal medico competente, il che appare del tutto inimmaginabile in un qualsiasi cantiere.

b) Chiede alle imprese esecutrici:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;

- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-

Approfondimenti

sentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

c) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:

- copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008;
- il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione indicata alle precedenti lettere a) e b).

Anche nel caso specifico di lavori eseguiti nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile, per effettuare una buona verifica dell'idoneità tecnico professionale per affidamenti lavori a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi il Committente o il Responsabile dei Lavori deve utilizzare gli elenchi documentali riportati precedentemente, distinti:

- 1) nel caso di appalto a imprese appaltatrici;
- 2) nel caso di appalto a lavoratori autonomi.

Infine si vuole evidenzia-

re che per lavori da effettuare nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile, il Committente o il Responsabile dei Lavori si può trovare nei seguenti due casi:

- lavori in appalto con la presenza di una sola impresa appaltatrice o lavoratore autonomo. In questo caso successivamente alla verifica dell'idoneità tecnico professionale effettuata dal Committente o dal responsabile dei lavori, l'impresa esecutrice predisporrà il POS, Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008;

- lavori in appalto con la presenza di più imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. In questo caso, il Committente o il Responsabile dei Lavori, successivamente alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice, a seconda dei casi previsti dal legislatore, nomina il Coordinatore per la Progettazione e/o il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori che a loro volta redigono e/o adeguano in funzione dell'evoluzione dei lavori il PSC, Piano di Sicurezza e

Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

A conclusione di queste brevi note è bene porre l'attenzione sulla necessità che, l'*iter* di accertamento dei requisiti d'idoneità tecnica, il Datore di Lavoro dell'impresa committente (nel caso di affidamenti effettuati nell'ambito dell'attività generale dell'impresa) o il Committente o Responsabile dei Lavori (nel caso di affidamenti effettuati nell'ambito di cantieri temporanei e mobili), sulla scorta della documentazione in proprio possesso, predisponga una apposita dichiarazione che attesti l'avvenuto adempimento dell'obbligo di accertamento dei requisiti di idoneità tecnico professionale, evitando in tal modo di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro – dirigente) e dall'art. 90 del D.lgs. n. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori).



VII CONGRESSO NAZIONALE DELL'UNITEL

WWW.UNITEL.IT

***"LE AVVERSITA' POSSONO ESSERE
DELLE FORMIDABILI OCCASIONI!"***

(Thomas Mann)

NUOVI APPALTI E PAESE REALE: *semplificazione per lo sviluppo od occasione perduta?*

ROMA - 20 MAGGIO 2016

SALA "COLLEONI"

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
16, VIA G.A. GUATTANI, 0061 RM III**

In una Nazione sempre guardinga nei confronti del nuovo, la riforma del codice degli appalti può e deve rappresentare in primis un volano per lo sviluppo, la semplificazione, la reale parità di condizione per l'accesso al lavoro ed alle occasioni di crescita. Al di là della semplificazione mediatica, e dei buoni propositi, Unitel mette a confronto e fa dialogare il portato di esperienze di tutti i protagonisti del sistema: di chi come i tecnici della P.A. gestisce fisicamente il materiale normativo, gli imprenditori, i professionisti ed i destinatari finali delle opere e dei servizi, i Cittadini. Un confronto senza diaframmi, con la presenza della "controparte" istituzionale, basato sulle testimonianze di coloro che vivono la metamorfosi dell'astratta perfezione della norma in una realtà complessa e complicata, nella quale al posto di procedure e definizioni vi sono persone, storie, speranze e frustrazioni.

Commenti

RISCHIA GROSSO CHI NON ESPONE IL “CARTELLO DI CANTIERE”

di Donato Palombella – tratto da *Unitelnews24* n. 11 – 2015

Il comune esercita il controllo e la verifica sull'attività edilizia svolta sul proprio territorio; tale attività può comportare accertamenti su aspetti sia sostanziali, sia formali.

La mancata affissione del “cartello di cantiere” con l'indicazione del titolo abilitativo dei lavori e dei tecnici incaricati «secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio», ovvero il fatto che esso non sia ben visibile può costare caro. Secondo la Cassazione, si tratta di un vero e proprio reato edilizio sanzionato, nel caso in esame, con un'ammenda di € 3.000.

Tutto nasce dalla mancata esposizione in cantiere della tabella indicante gli estremi degli atti abilitativi dei lavori.

Il tribunale si mostra intransigente e la Cassazione persegue la linea dura.

Viene chiamato in gioco l'art. 44, lett. a), del D.P.R. 380/2001: insomma si tratta di un reato edilizio.

Il parere della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sent. n. 38380 del 22 settembre 2015, richiama un costante orientamento giurisprudenziale, sorto in vigenza della legge 47/1985.

In particolare, l'art. 4 (il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 27, ultimo comma,

del T.U. dell'edilizia) prevedeva che «gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale e al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti».

In verità, l'art. 4 della legge 47/1985 prevedeva due diversi obblighi, ovvero la tenuta in cantiere della concessione edilizia e l'esposizione del cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva.

La norma è stata abrogata dall'art. 136 del D.P.R. 380/2001, ma il principio è stato comunque assorbito dal Testo Unico; attualmente l'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 20 del T.U. stabilisce che «gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio».

Vietato ostacolare l'attività di controllo

La giurisprudenza considera la

violazione all'obbligo di esporre il cartello di cantiere come una vera e propria violazione edilizia, in quanto viene ostacolata una rapida vigilanza sull'attività edificatoria in atto.

Conseguentemente trovava applicazione l'art. 20 (abrogato dall'art. 136 del T.U. e trasfuso nell'art. 44), che prevede l'applicazione di specifiche sanzioni penali, ma solo nel caso in cui l'obbligo di affissione sia espressamente previsto dai regolamenti comunali o nella concessione (Cass., sez. III, sent. 4 giugno 2013, n. 29730; sent. 15 ottobre 2009, n. 46832 e sent. 7 aprile 2006, n. 16037).

Tale interpretazione ha radici profonde, risalendo addirittura a una decisione delle Sez. Unite 29 maggio 1992, n. 7978, poi confermata dalla sez. III pen., sent. 5 ottobre 1994, n. 10435.

Il requisito della colpa

La sanzione penale richiede un giudizio sulla condotta dell'imputato.

Nel caso in esame, la Cassazione ha sottolineato che, per la configurabilità del reato, è sufficiente anche una colpa generica.

Ciò vuol dire, in altri termini, che le manette scattano ai polsi anche quando la manca-

ta esposizione del cartello sia dipesa da semplice trascuratezza o negligenza, a prescindere da ogni indagine sulla volontà del soggetto di non adempiere alle norme.

Anche il committente è responsabile

Il Palazzaccio sottolinea che, nel caso in esame, trovava applicazione l'art. 6 della legge 47/1985, mentre oggi scende in campo l'art. 29, comma 1, del D.P.R. 380/2001, che prevede la responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori. Nel caso di mancata esibizione del cartello, quindi, sarebbe configurabile una violazione delle norme edilizie, la cui responsabilità verrebbe a cadere sui soggetti sopra indicati. In particolare, la Corte di Cassazione, con sent. 4 giugno 2013, n. 29730, in un caso analogo, ha riconosciuto espressamente la responsabilità del committente-proprietario.

Quest'ultimo non può farla franca assumendo di avere affidato la responsabilità del cantiere a persona esperta e competente come il direttore dei lavori.

Il proprietario sarebbe comunque responsabile per *culpa in vigilando*, ovvero per non aver

vigilato sull'attività dei tecnici e degli operai.

Il committente, infatti, ha l'obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative e tale obbligo non può essere delegato ad altri (Cass. pen., sez. III, sent. 24 novembre 2011, n. 47434 e sent. 4 ottobre 2006, n. 37299).

Il parere della giurisprudenza

La giurisprudenza si è occupata in varie occasioni delle conseguenze derivanti dalla mancata esposizione del cartello di cantiere. Quello che può sembrare un semplice "peccato veniale", in realtà, è stato spesso sanzionato duramente dalla Cassazione penale (sez. III, sent. 11 maggio 2006, n. 16037 e sent. 9 dicembre 2009, n. 46832).

L'art. 44 del T.U. è stato chiamato in campo anche quando sia stata omessa semplicemente la data di inizio dei lavori o l'indicazione della ditta esecutrice delle opere, dati, questi ultimi, rientranti tra quelli indicati nel permesso di costruire (Cass. pen., sez. III, sent. 23 febbraio 2012, n. 7070).

E se il cartello è poco visibile? L'importanza del cartello per il nostro legislatore appare ancora più evidente quando si pensi che, secondo la Cassa-

zione, non solo deve essere esposto, ma deve essere anche ben visibile.

"Nascondere" il tabellone equivale a non esporlo (Cass. pen., sez. III, sent. 11 ottobre 2012, n. 40118).

Si rammenta che al vaglio della terza sezione penale della Corte di Cassazione (sent. 9 gennaio 2015, n. 537) è recentemente finito un caso analogo relativo all'amministratore di una società che, quale proprietaria del suolo, era stata ritenuta colpevole, in quanto «il cartello prescritto dal regolamento edilizio risultava bianco, completamente illeggibile e le conseguenze non mutavano anche in caso di eventuale deterioramento della scritta originaria per effetto di agenti atmosferici».

Peraltro il Palazzaccio, nel caso in esame, ha sentenziato che il proprietario non è automaticamente responsabile per la mancata installazione del tabellone, in quanto è necessario che egli sia anche titolare del permesso di costruire o committente.

In sostanza, la circostanza che il cartello sia assente o non sia leggibile è comunque fonte di responsabilità, ma il proprietario del suolo risponde solo nella misura in cui sia anche titolare del permesso di costruire ovvero committente.

Vita associativa ed eventi

APPUNTAMENTI, CONVEGNI E NOVITÀ

Si riportano, fra le varie iniziative, i più interessanti eventi organizzati o patrocinati da Unitel, premettendo che omissioni derivano unicamente da mancanza di spazio. Come sempre ricordiamo che, con la quotidiana consultazione del nostro sito, le novità riguardanti l'Unione possono essere immediatamente conosciute da tutti i Soci ed i Colleghi.

Ottobre

CERCHIAMO SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL CICLO IDRICO INTEGRATO!

Per tale motivo il convegno (Rovigo, 6 del mese, organizzato dal locale Ordine degli Ingegneri con Deriplast) si prefiggeva di affrontare il tema dell'evoluzione dei materiali plastici, in particolare dei tubi in polietilene impiegati nelle opere infrastrutturali del sottosuolo. Presso la bella sede del Consorzio di Bonifica Adige Po sono state illustrate le specifiche normative del settore con un focus sulle certificazioni di produzione e trattate le modalità di corretta posa in opera ed esaminate alcune soluzioni progettuali adottate in casi reali. Il nostro presidente Primiani ha fatto presente come i tecnici degli Enti Locali, da lui rappresentati in qualità di Presidente dell'associazione, si trovino in difficoltà per le sempre maggiori richieste di competenze a cui sono chiamati che, anche se non esulano completamente da quella che è la loro formazione, spaziano comunque in campi differenti. "Bisogna improvvisarsi un po' avvocati ed un po' commercialisti – ha detto – la continua evoluzione dei numerosissimi prodotti utilizzati per la ge-

stione del sottosuolo a volte ci trova impreparati". "Per questo – ha continuato – sono sempre molto ben accolte giornate come questa in cui si accompagna il tecnico ad un aggiornamento utile". Hanno poi preso la parola gli ingegneri De Paolo di Lyondell Basell spa, Tosi del TTR Institute srl e Mariconda ed Esposito di Paladeri spa. Ha chiuso i lavori Andrea Cirino Pomicino che, ringraziando i partecipanti, ha auspicato altri incontri di questo tipo in cui le aziende insieme alle utility ed ai consorzi di riferimento possano proporsi come esempio di qualità produttiva e realizzativa per la gestione di un bene prezioso come l'acqua.

UNITEL ANCORA CON SCAIS A GENOVA

Nel capoluogo Ligure, presso il Teatro Carlo Felice, si è svolto il 9 del mese il Convegno dal titolo "PROGETTARE SPORT – Riqualficazione e adeguamento degli Impianti Sportivi". A due sole settimane uno dall'altro, la SCAIS si è impegnata a svolgere due Convegni, quello 24 settembre a Frosinone e quindi Genova. L'organizzazione e la gestione di due appuntamenti – entrambi con il tutto esaurito – così importanti a soli 15 giorni di distanza tra loro, si

è risolta in una esperienza elettrizzante, nella quale SCAIS e tanti amici, Unitel *in primis*, si sono impegnati con tutte le nostre forze. L'appuntamento ligure ha visto la fondamentale collaborazione del CONI Liguria che con la Regione, con l'Istituto per il Credito Sportivo, l'ANCI, i locali Ordini degli Ingegneri e degli Architetti hanno permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Convegno si è svolto inoltre con il Patrocinio della Federazione Italiana Vela, di ASI Ente di Promozione Sportiva, e certo di UNITEL. Hanno partecipato attivamente, come supporto tecnico, le Società AQUA Industrial Group, AQUA Active Building e PENETRON. Folta la partecipazione riscontrata di rappresentanti dei Comuni della locale Provincia ed aree limitrofe, di Enti e Società Sportive oltre ai diversi operatori sportivi. Se il Seminario in Ciociaria è stato ricordato per l'importante accordo tra la SCAIS e l'Associazione Costruttori Edili di Frosinone, con il supporto dell'Istituto per il Credito Sportivo, per l'apertura di uno sportello sul territorio di informazione per le problematiche relative alla progettazione ed ai finanziamenti per l'impiantistica sportiva, il convegno ligure ha

Vita associativa ed eventi

invece portato ad un altro prestigioso traguardo per gli amici di SCAIS. È stato infatti comunicato il prossimo accordo di collaborazione tra la SCAIS e l'ANCI da parte dello stesso Vice Presidente dell'Associazione dei Comuni on. avv. Giovanni Di Giorgi. Un riconoscimento per le attività promozionali svolte dalla SCAIS e partners in diverse sedi locali.

Per quanto attiene ai lavori, dopo l'apertura del Presidente della SCAIS, ing. Dario Bugli e l'interessante intervento sulla situazione degli impianti sportivi in Liguria dell'Assessore allo sport Regionale dott. Cavo, e i saluti istituzionali del Consigliere Nazionale CNAPPC arch. Podestà e del Segretario dell'Ordine degli Architetti Paolo Raffetto; si è proseguito con diversi interventi. Tra questi ricordiamo: il Presidente dell'Ordine degli ingegneri, Orvieto; il Presidente del CONI Liguria, prof. Ottonello; il Segretario generale FIV, dott. Storti; l'arch. Fabio Bugli, l'ing. Scionti e l'ing. Vanoli del Comitato Scientifico della SCAIS; il Vice Presidente della SCAIS arch. Vollaro. E poi, il Direttore Generale di Aqua Industrial Group dott. Raymond; l'A. D. di Penetron Italia arch. Gastaldo Brac; il Responsabile tecnico CONI Regionale, arch. Maggiali; il Vice Responsabile tecnico CONI Regionale, arch. Rocchi. Sono stati affrontati diversi temi: la formazione proposta dalla SCAIS per progettisti di impianti sportivi; la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti; le diverse modalità e possibilità per il finanziamen-

to alle soluzioni progettuali per il potenziamento degli impianti sportivi; le diverse possibilità di efficientamento energetico e le agevolazioni di finanziamento specifiche connesse e a quelle relative per la messa a norma e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti; i principali aspetti tecnici e normativi per l'agibilità degli impianti agonistici ai sistemi di gestione degli impianti di proprietà comunale. Purtroppo la dirigente di Unitel, ing. Marina Parrinello, non ha potuto proporre il proprio intervento per un impedimento di lavoro last minute che la ha trattata al Comune di Asti.

PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Di questo si è discusso il 21 presso la Sala Giunta del Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo – nell'ambito del convegno "Promozione, valorizzazione ed ammodernamento degli impianti sportivi di proprietà comunale". L'incontro, promosso dall'Assessorato allo Sport ed al Decoro Urbano e moderato dall'ing. Andrea ESPOSITO – con il patrocinio di Unitel, Aniai Campania e ordini dei Geometri e ed Ingegneri di Napoli – ha dato vita ad un interessante confronto sui temi del recupero dell'edilizia sportiva cittadina ed ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo accademico, delle libere professioni, della P.A. e della società civile. I lavo-

ri sono stati aperti dal Sindaco di Napoli de Magistris, che ha voluto così ribadire l'attenzione posta dall'Amministrazione Comunale verso un tema tanto delicato quanto strategico per la città. Sia il primo cittadino che l'Assessore allo Sport, On. Borriello, si sono soffermati sulla straordinaria opportunità offerta dalla Legge 147/2013 che consente ai soggetti privati, in accordo con una o più associazioni sportive attive sul territorio, di candidarsi alla gestione degli impianti sportivi pubblici presentando uno studio di fattibilità ed un piano economico finanziario di gestione pluriennale. Una modalità di affidamento semplificata che la Giunta Comunale ha già sostenuto e promosso attraverso la Delibera n. 590 dell'agosto 2014. A seguire sono intervenuti l'ing. Esposito, Direttore Centrale alle Infrastrutture del Comune nonché Dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi, il presidente dell'ANIAI Campania e prof. arch. Castagnaro, il prof. De Luca, ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso Università degli Studi di Napoli Federico II, la prof. Cunti, ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", il prof. Prota, docente di Tecnica delle Costruzioni e consigliere/segretario dell'Ordine Ingegneri Napoli, il dott. Ranieri per l'Istituto per il Credito Sportivo. I tecnici del capoluogo campano, nonché soci UNITEL, arch. Quaranta ed ing. Masella, hanno poi illustrato lo stato delle istruttorie di merito già svol-

Vita associativa ed eventi



Immagine dell'incontro di Napoli

te in riferimento ai 16 studi di fattibilità presentati da altrettante società sportive interessate all'affidamento di impianti sportivi esistenti. I lavori sono stati chiusi dagli interventi del Presidente Nazionale UNITEL, arch. Primiani, e del Coordinatore Nazionale UNITEL Area Sud, arch. Iervolino, che hanno richiamato l'attenzione sui compiti, le responsabilità e sulla professionalità del tecnico dell'Ente Locale quale responsabile del comparto edilizio sportivo.

A MILANO IL 22 SI È RAGIONATO DI CONSUMO DEL SUOLO

Sotto l'égida di Unitel e con la ospitalità ed organizzazione scientifica della Università – Facoltà di Scienze Sociali – ha avuto luogo un incontro di alto profilo scientifico strutturato sulle tre sessioni del “Consumo di suolo in cifre”, “Il suolo: usi e consumi” e “Normare il consumo di suolo”, temi ormai sempre più ineludibili per uno sviluppo armonico con la crescita del Paese. Dopo i saluti del

Prof. Merzoni, Preside della Facoltà, si sono alternati sul podio dei relatori rappresentanti della Commissione UE, dell'Unesco, del CNR, docenti universitari ed esponenti del mondo politico. Sul sito della Cattolica è possibile reperire un ampio report dell'evento (www.unicatt.it), e pertanto ricordiamo, sì da non fare torto a tutti gli accademici che hanno partecipato, tra i tanti gli interventi del Prof. Urbani di Unichieti, amministrativista esperto in problematiche del territorio, dell'On. Realacci, Presidente della VIII^a Commissione della Camera, dell'Avv. De Cesaris, vice-sindaca della città meneghina, del Prof. Boschetti che ha moderato e concluso l'evento.

Novembre

NUOVA STAGIONE DELL'UNITEL IN BASILICATA

Ripartita, infatti, l'attività della Sezione regionale da Ruoti (Pz) con un incontro finalizzato alla programmazione delle prossime attività formative e divulgative dell'Unio-

ne in Lucania ed aree contermini. Alla clinica erano presenti, oltre al Responsabile regionale Famularo, il Presidente ed il Segretario Nazionali Primiani e Disenza nonché il Coordinatore area sud/isole Iervolino ed il componente dell'Esecutivo Laviano. Si è parlato della annosa e ricorrente *querelle* riguardante la abolizione dell'incentivo per la fase della progettazione ai professionisti tecnici della P.A. e della collaborazione con la sezione provinciale di Salerno per la preparazione di un evento formativo con Crediti da tenere presso la, bellissima, Certosa di Padula. Tanta carne al fuoco quindi per i colleghi del sudovest, con l'obiettivo unico della valorizzazione della immagine professionale e la tutela della posizione giuridica di tutti i Colleghi.

Cari Colleghi,... così proprio non va!

Aprire il sito di tecnici con i quali si sono condivisi desk di convegni (www.inarsind.org), trovandosi in tutto e per tutto d'accordo, e dovere leggere, in evidenza:

“SODDISFAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEL 2% ALLA PROGETTAZIONE: Michela Diracca, segretario nazionale di Inarsind, commenta con soddisfazione il cambio di destinazione dell'incentivo alla progettazione interna alla ... (omissis)”.

è proprio quello che dispiace. A maggiore ragione se con quei rappresentanti si sono avute svariate occasioni di in-

Vita associativa ed eventi



I Consiglieri Unitel al ... lavoro anche il 30 dicembre!

contro e dialogo, convenendo su molte linee di indirizzo, senza che emergesse in alcun modo una richiesta di approfondimento, condivisione, colloquio sul tema della professionalità dei tecnici della P.A. Un brutto costume nazionale voler cavalcare micro interessi per consensi effimeri, soprattutto per Noi che da anni ci "sgoliamo" per sinergie nella categoria tecnica, fra interni ed esterni al Pubblico, mentre evidentemente viene considerato più praticabile il cupio dissolvi di un autolesionistico ognuno per sé...

Dicembre

SALVAGUARDIAMO IL TERRITORIO!

In occasione del 60° anniversario della Fondazione di "Italia Nostra", la sezione di Campobasso, con il locale ordine degli Architetti, ha promosso un incontro con tema: "La tutela degli insiemi per la salvaguardia e valorizzazione degli ambienti urbani e territoriali – strumenti per un corretto sviluppo e recupero urbanistico". Presso l'Hotel San Giorgio della cit-

tà frentana, con il patrocinio di Unitel, il Comitato Nazionale per il Paesaggio e l'Associazione Culturale "La Terra" (www.laterra.org) di Giovanni Germano, mercoledì 9 si è potuta avere una completa e competente panoramica degli interessi (ambientali) in giuoco. Dopo i saluti istituzionali del Presidente Parini, di Gianluigi Ciamarra della sezione di Campobasso e dell'arch. Pochetti, Presidente dell'Ordine, si è discusso di tutela nelle aree di pregio (Novello di Italia Nostra), paesaggio e sviluppo innovativo (De Bonis di Unimolise), l'abbandono dei centri storici (Di Rocco della Lumsa), limiti e validità delle norme attuali (Selvaggi della Regione Molise). I lavori sono stati conclusi da Parini e coordinati da Claudio Di Cerbo della sezione di Isernia.

VIVA TELETHON!....

... ed anche Unitel Campania, che ha promosso a Somma Vesuviana (Na), con il Cral del Comune, gli Avvocati ed i Commercialisti di Nola, le associazioni Fontana Chiara, Amici del Buon Vivere e Festa

delle Lucerne, un evento a sostegno della Fondazione, con programma di ricerca, musica e spettacolo – #NONMIARRENDO. Tutto ciò è avvenuto il 18 u.s. presso "Rose Rosse – relais di charme" ed ha contribuito a dare sostegno morale ed economico alla grande campagna nazionale in atto. Prendiamo atto con orgoglio e soddisfazione dei Colleghi partenopei, invitando sin da ora le altre realtà locali di Unitel ad analoghe iniziative per il prossimo anno!

"CIRCOLO BILDERBERG" DEL CENTRO-SUD A... SUPINO!

Un 30 del mese riservatissimo in casa Alessandrini, il Collega consigliere e responsabile in Ciociaria, dove si sono potute annoverare le presenze di alte personalità di Unitel! Le cronache assicurano di avere notato la presenza del Presidente Primiani, del nostro Direttore Romano, dei Consiglieri Notarini, Esposito, Iervolino, ed altre teste quadrate dell'Unione che sicuramente hanno dibattuto di importanti e top secret scenari per il futuro del Paese! Di certo, e lo mostriamo in una foto esclusiva che le nostre talpe sono riuscite a rubare con tecnologie raffinatissime, la maggior componente intellettuale dell'incontro sembra essere stata quella...gastronomica! Così, scherzosità a parte, nella miglior tradizione di Unitel questa componente di amici, dopo avere anche percorso molti chilometri, ha voluto stare insieme confermando i valori principali che sottendono alla appartenenza di tutti noi alla associazione!

